

(N. 909)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MUSOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1950

Modifica all'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,  
sulla riscossione delle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che io ho l'onore di sottoporre al vostro esame ha lo scopo di sollevare i Comuni, aventi patrimoni terrieri di natura boschiva, dall'onere gravissimo di corrispondere, senza utile corrispettivo, agli esattori, l'aggio del 6,71 per cento sugli incassi provenienti dalla vendita dei tagli di boschi cedui.

Il provvedimento legislativo, invocato da tutte le amministrazioni comunali interessate, è reso necessario ed urgente dalle numerose liti, sorte in passato e che tuttora sorgono tra Comuni ed esattori, il cui esito è diverso per giurisprudenza controversa sulla interpretazione dell'articolo 5 lettera B del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

La più recente giurisprudenza invece è pacifica nel riconoscere il diritto di aggio agli esattori anche se, nel contratto esattoriale, non vi sia alcuna pattuizione espressa, in quanto questo diritto deriva dalla legge.

Una tale massima, come è facile constatare, è gravemente pregiudizievole agli interessi dei Comuni, i quali si vedono obbligati a pagare agli esattori, per l'aggio percentuale, somme ingenti che spesso sono milioni, senza che vi sia un utile corrispettivo al pub-

blico interesse e senza alcuna prestazione di rilievo da parte dell'esattore.

Infatti i ricavi delle vendite dei tagli di boschi ordinari o straordinari, per la loro rilevanza vengono versati direttamente agli Istituti di credito, alla cui operazione assiste normalmente il Capo del Comune o un suo delegato mentre l'esattore, pur non avendo l'obbligo di versare una corrispondente cauzione per le cure di riscossione di tali incassi, ha tuttavia diritto alla percentuale del 6,71 per cento come per l'imposta principale diretta.

Ciò costituisce un illecito morale ed anche giuridico perchè è principio generale di diritto non esservi retribuzione senza un corrispettivo onere.

Convieni qui osservare che, mentre per la riscossione delle imposte dirette ed indirette, per cui la legge concede il diritto all'aggio suddetto, l'esattore ha l'onere del non riscosso per il riscosso, del versamento della cauzione corrispondente al quinto del giro dei capitali, quello di perseguire in giudizio i contribuenti morosi e di provvedere al mantenimento dello ufficio e servizio annesso, invece per la riscossione delle entrate patrimoniali, provenienti

dalle vendite dei tagli boschivi non ha altro onere che quello di custodire soltanto il documento di incasso come tesoriere, giacchè le clausole cautelari dei contratti di vendita dei tagli dei boschi sollevano l'esattore da qualsiasi responsabilità nella riscossione.

Riteniamo perciò utile modificare l'articolo 5 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, con un comma aggiuntivo, nel quale è detto che i Comuni non sono tenuti a corrispondere

alcun aggio agli esattori sui ricavi delle vendite dei boschi se non per pattuizione espressa nel contratto esattoriale.

ONOREVOLI SENATORI. — Io sono certo che voi, ossequienti alla massima giuridica, secondo cui « non licet locupletari aliena jactura », approverete il presente disegno di legge che modifica la disposizione dell'articolo 5 col seguente comma aggiuntivo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della presente legge non sono compresi tra le entrate patrimoniali, di cui alla lettera *B* del presente articolo, i ricavi delle vendite di tagli di boschi ordinari o straordinari, per i quali occorre una pattuizione espressa nel contratto esattoriale sia per la riscossione sia per la misura dell'aggio ».